

**POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI
DI LAVORO (RCO)**

La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Via Europa 23
20028 San Vittore Olona (MI)
PI 01175480159
e

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 01/11/2014
alle ore 24.00 del 31/12/2017

Descrizione del rischio

Esercente l'amministrazione comunale di San Vittore Olona.

Massimali assicurati

RCT Euro **2.600.000,00** per ogni sinistro, con il limite di:

Euro **2.600.000,00** per ogni persona e

Euro **2.600.000,00** per danneggiamenti a cose;

RCO Euro **2.600.000,00** per ogni sinistro con il limite di:

Euro **1.050.000,00** per persona.

In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, RCT e RCO, il danno complessivamente liquidabile da parte della Compagnia non potrà superare globalmente l'importo di Euro 2.600.000,00.

Franchigia

Il risarcimento dei danni verrà effettuato previa una detrazione dell'importo di € **1.500,00** su ogni sinistro, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare "Inquinamento accidentale"

Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri del semestre precedente e/o di semestralità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia mediante l'emissione di un apposito documento riportante:

- data del sinistro;
- nominativo della controparte;
- importo liquidato;

- data del pagamento;
- importo da recuperare.

L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Calcolo del premio

Il premio è calcolato su:

- retribuzioni lorde corrisposte al personale INAIL
- compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati (art. 5 del d. lgs. 38/2000)
- compensi corrisposti ai prestatori di lavoro temporaneo (L. 196/97)

| retribuzioni e compensi | tasso | premio annuo lordo |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Euro | | 880.000,00 |

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Assicurazione | il contratto di assicurazione |
| Polizza | il documento che prova l'assicurazione |
| Contraente | il soggetto che stipula l'assicurazione |
| Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| Compagnia | l'impresa assicuratrice; |
| Premio | la somma dovuta alla Compagnia |
| Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| Indennizzo | la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro |
| Cose | sia gli oggetti materiali che gli animali |
| Franchigia | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |
| Scoperto | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 C. C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C. C.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia avrà diritto al pagamento del premio entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 19)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Compagnia entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni, disposizioni e definizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art 13 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi - RCT

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della assicurazione RCT:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni,

- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- n) conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici.

L'assicurazione RCT e RCO. non comprende i danni:

- o) da detenzione od impiego di esplosivi,
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- r) conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 18 - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- dei compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs. 38/2000 ed ai prestatori di lavoro temporaneo, così come definiti dalla L. 196/97.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non potrà essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,).

Art 19 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti della assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato,

designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le parti contraenti convengono le seguenti modificazioni rispetto a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione:

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi allo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

Si precisa che l'assicurazione vale anche, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per i seguenti servizi:

vigilanza; igiene; nettezza urbana; annonaria e simili; servizi mortuari; pubblici mercati; macelli; scuole ed asili; biblioteche; impianti sportivi; farmacie comunali; manutenzione ordinaria di strade comprese le operazioni di sgombero neve; caduta di neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere dei fabbricati (esclusi i danni ai fabbricati stessi); manutenzione di monumenti, di fontane, di giardini, di piante e di parchi pubblici; fognature, impianti di depurazione; insegne, cartelli e segnaletica stradale; impianti semaforici; illuminazione pubblica; pesa pubblica; opere assistenziali quali comitati patronati assistenziali sociali, organizzazione e/o gestione di manifestazioni carnevalesche, feste patronali, mostre e fiere, sagre cittadine, palio e

simili ed ogni altra prestazione alla quale il Comune sia tenuto per legge, regolamenti e/o delibere dei propri organi sia per fatto proprio che delle persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente agli acquedotti la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

L'assicurazione vale anche, sempre nei limiti del massimale convenuto e con l'esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente, per la responsabilità civile derivante ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, nonché alle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato.

L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate e dalle A.S.L.

Proprietà di fabbricati

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati ed impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, inclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità stillicidio ed in genere insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- da attività svolte nei fabbricati all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Responsabilità personale

L'assicurazione comprende la responsabilità personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, di ciascun dipendente in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e di tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

L'art. 13 lettera b) - Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), si intende abrogato e sostituito come segue:

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all' 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Tanto l'assicurazione RCT che l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97

In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile da parte dell'I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Dipendenti non INAIL

A parziale deroga dell'art. 15 lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti del Comune non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124, per le lesioni corporali, (escluse le malattie professionali), da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Uso veicoli

L'assicurazione vale per l'uso di veicoli non a motore e per l'uso di macchine operatrici necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale con l'esclusione dei mezzi soggetti alla legge n. 990/1969 e di quelli che siano assicurabili con polizze del ramo responsabilità civile auto.

Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero allo stesso locati.

L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

L'assicurazione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Manifestazioni

L'assicurazione vale per l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e di manifestazioni e di corsi di carattere culturale, sportivo, ricreativo (escluse manifestazioni motoristiche e pirotecniche) anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi compreso l'allestimento e sgombero di palchi e transenne;

visite ad impianti ed installazioni, proprie e di terzi, concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non.

Gas metano - Acquedotti

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile dell'Ente, quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi, degli impianti di distribuzione del gas metano e dell'acqua.

Limitatamente agli acquedotti l'assicurazione comprende oltre ai danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata, i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di manutenzione dei relativi impianti e di allacciamenti se eseguiti da personale dipendente dell'amministrazione comunale.

Carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 17 lettera f) l'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 17 lettera i), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Questa estensione è prestata con il massimo risarcimento di Euro 103.300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Cedimento. franamento. vibrazioni del terreno

A parziale deroga dell'art. 17 lettera i) l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Questa estensione è prestata con il massimo risarcimento di Euro 103.300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Danni a terzi causati da lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo

La garanzia si intende estesa ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così come definiti dalla L. 196/97 della cui opera l'Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

Attività socio-assistenziale

Premesso che il Contraente svolge istituzionalmente anche attività socio-assistenziale a favore di adulti e minori portatori di handicap o disadattati o socialmente svantaggiati, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente dalle funzioni ed attività suddette in virtù di leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto.

Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art. 17 lettera l) la garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione è prestata con il massimo risarcimento di Euro 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16 lettera e) la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.600,00 e con massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il Contraente/assicurato

La Compagnia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 - Rescindibilità e rinnovo della polizza
- Art. 15 - Persone non considerate terzi
- Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale
- Art. 20 - Gestione delle vertenze del danno

Il Contraente/Assicurato

LOTTO 2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

| Ammontare delle retribuzioni annue | Aliquota pro-mille | Premio imponibile Annuo |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| € 880.000,00 | | € |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO | |
| Imposte | € (in cifre) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| TOTALE PREMIO LORDO ANNUO | € (in cifre) |
| | € (in lettere) |

Il sottoscritto inoltre dichiara che:

la ragione sociale dell'impresa è

con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A.

il Capitolato d'oneri di cui si tratta viene accettato quale unico testo contrattuale valido
per la corrispondente copertura assicurativa.

Luogo e data _____

firma _____